

ALLEGATO N° 18

**REGOLAMENTO previsto dall'art. 3 dell'Accordo del 2 dicembre 2020
SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E
SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE
IN CASO DI SCIOPERO**

Art. 1 - Procedure da seguire in occasione dello sciopero

In occasione di ogni sciopero

- il Dirigente scolastico invita in forma scritta, o per e-mail, il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire, o di non aver maturato ancora la propria intenzione;
- la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili.

Art. 2 - Comunicazioni alle famiglie

La scuola comunica alle famiglie, con circolare riportata sul sito, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
- motivazioni inerenti alla vertenza;
- dati relativi
 - 1) alla rappresentatività a livello nazionale;
 - 2) alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
 - 3) alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- elenco dei servizi che saranno comunque garantiti.

Per quanto riguarda i servizi che non potranno essere invece garantiti verrà emanata apposita comunicazione interna per le classi interessate.

Art. 3 - Contingenti di personale atti a garantire le prestazioni indispensabili

Il Dirigente scolastico individua, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati **cinque giorni** prima dell'effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione. Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all'interessato entro le 24 ore successive.

Art. 4 - Informazione relativa alle adesioni allo sciopero

Il dirigente scolastico è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, e a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art. 5 - Tempi e durata delle azioni di sciopero:

Per questo articolo si rimanda all'articolo 10 dell'Accordo tra AraN e OOSS firmato in data 2 dicembre 2020.

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia all'Accordo nazionale ed al Protocollo di intesa sottoscritto dal Dirigente scolastico con le OO.SS.